

CORTE DI APPELLO DI BARI

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO

RICORSO IN APPELLO EX ART. 433 C.P.C.

CON CONTESTUALE RICHIESTA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Per il dott. Mario Nicola Mazziotta (CF MZZMNC66P17C888I) rappresentato e difeso giusta procura in calce dall'Avv. Nicola Libero Zingrillo (CF ZNGNLL62S03D643O) con domicilio digitale all'indirizzo pec: zingrillo.nicolalibero@avvocatifoggia.legalmail.it **appellante**

contro

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (CF 84001850589) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli Avv. Ettore Ronconi (PEC: ettore.ronconi@pec.infn.it) ed. Eleonora Bovo (PEC: eleonora.bovo@pec.infn.it) **appellato**

E nei confronti di

Dott. Gabriele Chiodini (CF CHDGRL67T30B393E) resistente contumace in primo grado Dott. Roberto Spighi nonché tutti gli ulteriori controinteressati già resi contumaci nel primo grado di giudizio mediante notifica per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c. **altri appellati**

OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE:



Il presente ricorso è proposto avverso la sentenza n.2679/2026 del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott.ssa Maria Clara Sali, pubblicata il 09 06 2026 ([all.n.1](#)) e notificata in data 12 giugno 2026 ([all.n.2](#)), relativa al procedimento iscritto al R.G. n. 14362/2023, con la quale è stato:

- rigettato il ricorso proposto dall'odierno appellante avverso la Delibera del Consiglio Direttivo INFN n. 16417 del 27 settembre 2022 (graduatoria finale della procedura selettiva n. 23375/2021);
- condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte costituita, liquidate in € 3.000,00, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.

FATTO

1. La procedura selettiva INFN n. 23375/2021

Con Disposizione Presidenziale INFN n. 23375 del 2 luglio 2021 veniva indetta una procedura selettiva per soli titoli, riservata al personale dipendente interno in servizio, per il profilo di Dirigente di Ricerca di I livello (n. 50 posti, a seguito dell'incremento disposto con Delibera del Consiglio Direttivo INFN n. 16312 del 27 maggio 2022), ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL per il personale delle Istituzioni ed Enti di Ricerca del 7 aprile 2006.



Il bando prevedeva, all'art. 6, una griglia di valutazione per complessivi 200 punti (attività scientifica 90; coordinamento 60/40; valorizzazione 10; pubblicazioni 40/60) e una soglia minima di ammissione di 140/200.

La Commissione esaminatrice, nominata con Disposizione Presidenziale n. 23897 del 10 dicembre 2021, avviava i lavori il 2 febbraio 2022 (verbale n. 1) e li concludeva il 21 settembre 2022 (verbale n. 11). Nel verbale n. 1, la Commissione non procedeva ad alcuna specificazione ulteriore e dettaglio operativo dei criteri valutativi, limitandosi a recepire i parametri del bando senza previa graduazione né declinazione analitica dei sotto-criteri.

Con Delibera del Consiglio Direttivo INFN n. 16417 del 27 settembre 2022, veniva approvata la graduatoria finale.

L'odierno appellante Dott. Mazziotta risultava collocato al 51° posto con un punteggio complessivo di 179/200 (A=82; B=54; C=6; D=37), il Dott. Gabriele Chiodini si classificava al 50° posto (ultimo utile) con punteggio 181/200 (A=83; B=54; C=6; D=38), **mentre il Dott. Spighi si classificava al 47° posto con punteggio 181/200 (A=84; B=51; C=9; D=37)**, con uno scarto di soli 2 punti complessivi.

2. L'accesso agli atti e le anomalie riscontrate



A seguito dell'accesso agli atti (verbale del 13 ottobre 2022), il Dott. Mazziotta acquisiva copia integrale dei verbali della Commissione, delle griglie di valutazione e dei curricula comparativi.

L'esame rivelava una serie di anomalie:

- mancata specificazione preventiva dei criteri di valutazione nel verbale n. 1, in violazione dell'art. 12 del D.P.R. 487/1994;
- difetto di motivazione nei punteggi numerici attribuiti, non sorretti da criteri intermedi riconoscibili e ripercorribili, in violazione dell'art. 3 della L. 241/1990;
- valutazione di pubblicazioni edite dopo il termine utile del bando (1° gennaio 2021) in favore del Dott. Spighi, con particolare riferimento alle pubblicazioni dell'aprile 2021.

3. Il ricorso al TAR Lazio e la declaratoria di difetto di giurisdizione

Il Dott. Mazziotta impugnava gli atti innanzi al TAR Lazio — Roma (Sez. III Ter), R.G. n. 16387/2022, chiedendo l'annullamento della delibera e dei verbali della Commissione. Con sentenza n. 12873/2023 del 14 giugno 2023, il TAR dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 63 D.Lgs. 165/2001 e 11, comma 2, c.p.a. (all.n.3).

4. La riassunzione davanti al Tribunale di Bari e il giudizio di primo grado



Tempestivamente riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Bari — Sezione Lavoro (R.G. n. 14362/2023, ricorso del 20 dicembre 2023: [all.n.4](#)), il Dott. Mazziotta riqualificava la domanda alla luce della natura diversa del giudizio dinanzi all'AGO e chiedeva:

- la declaratoria del proprio diritto ad essere collocato in posizione utile (50° posto o migliore),
previa declaratoria di illegittimità degli atti della procedura, con condanna dell'INFN alla
progressione giuridica ed economica e al pagamento delle differenze retributive;
- l'annullamento della graduatoria e ordine di rinnovazione delle operazioni valutative;
- la nomina di un CTU per la valutazione comparativa dei titoli e il risarcimento del danno da
perdita di chance

L'INFN si costituiva in data 20 agosto 2024, resistendo al ricorso.

Con la sentenza qui impugnata, pubblicata il 9 giugno 2026 e notificata il 12 giugno 2026, il Tribunale rigettava il ricorso, ritenendo che la domanda fosse limitata ad una mera richiesta di sostituzione del giudice alla Commissione nella valutazione di merito, e che tale tipo di sindacato fosse precluso in presenza di criteri tecnico-discrezionali non riducibili ad un calcolo aritmetico.

Il Tribunale non pronunciava su tutta la domanda, né esaminava la specifica censura relativa alle pubblicazioni post-scadenza.

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE



**PRIMO MOTIVO NULLITÀ DELLA SENTENZA PER OMESSA PRONUNCIA
SULL'INTERA DOMANDA; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 99, 112 E 132 C.P.C.**

Capo della decisione impugnato: Rigetto del ricorso fondato sulla qualificazione della domanda come mera richiesta di sostituzione del giudice alla Commissione.

Censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado:

Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'appellante avesse chiesto soltanto di essere "*proclamato vincitore*" attraverso un ricalcolo matematico automatico dei punteggi.

Tale ricostruzione è manifestamente contraria alla corretta qualificazione giuridica della domanda e degli atti di causa. Il ricorso introduttivo correttamente qualificato conteneva la domanda di annullamento della Delibera INFN n. 16417/2022 e dei verbali nn. 1–11, nonché la richiesta di rinnovazione della procedura e di risarcimento del danno da perdita di chance (**all. n.4**).

Tale contenuto è stato ulteriormente ribadito nel corso del giudizio e nelle note conclusive dell'11 06 2025 e del 25 05 2026.(**all.ti 5 e 6**)

Il Giudice non ha esaminato in maniera completa la domanda, realizzando una omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c..

Violazioni di legge denunciate e loro rilevanza ai fini della decisione:



Violazione dell'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato): il Giudice ha deciso su una domanda diversa da quella proposta, omettendo di pronunciarsi sulle domande subordinate di annullamento, rinnovazione e risarcimento;

Violazione degli artt. 99 e 132 c.p.c.: la sentenza è nulla per “error in procedendo” e per falsa ricostruzione del petitum;

Rilevanza: se il Tribunale avesse correttamente esaminato la domanda proposta, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di annullamento degli atti (che non richiedeva alcuna sostituzione nel merito) e sulla richiesta di rinnovazione della procedura, indipendentemente dalla questione della discrezionalità tecnica.

La sentenza impugnata è nulla nella parte in cui, dopo avere rigettato la domanda principale, omette del tutto di esaminare e decidere le domande subordinate tempestivamente formulate dall'odierno appellante, e segnatamente:

(i) la domanda di annullamento degli atti della procedura selettiva e di rinnovazione delle operazioni valutative;

(ii) la domanda di ammissione di CTU comparativa/valutativa;

(iii) la domanda risarcitoria per perdita di chance.



Tali domande erano state esplicitate nel ricorso introduttivo in riassunzione del 20.12.2023 e nelle note conclusive del 11.6.2025 e del 29.5.2026, come risulta dagli atti del fascicolo di primo grado.

Il Tribunale, limitandosi ad affermare in termini generali la ristrettezza del sindacato giurisdizionale in materia di discrezionalità tecnica, non ha tuttavia pronunciato sul diverso e ulteriore petitum così incorrendo in evidente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c.

Invero, dall'esame del ricorso introduttivo e delle note conclusive si evince chiaramente che l'appellante non si era limitato a chiedere la propria proclamazione vincitore o l'attribuzione del punteggio maggiore (domanda principale), ma aveva altresì, in via subordinata e ulteriormente subordinata, chiesto: l'annullamento/disapplicazione degli atti valutativi e della graduatoria; la rinnovazione della procedura; la nomina di un CTU; il risarcimento del danno da perdita di chance.

Il Tribunale non si è pronunciato su nessuna di tali domande.

Ne deriva la nullità della sentenza impugnata per error in procedendo, con conseguente dovere della Corte di pronunciarsi su tutte le domande ritualmente devolute, anche ai fini della riforma integrale della decisione.



SECONDO MOTIVO: ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 63, COMMI 1 E 2, D.LGS. 165/2001; ERRONEA RIDUZIONE DEI POTERI DEL GIUDICE DEL LAVORO NELLE PROCEDURE SELETTIVE DEL PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO

Capo della decisione impugnato: Affermazione dell'impossibilità per il giudice del lavoro di adottare provvedimenti di annullamento, rinnovazione o tutela costitutiva in presenza di valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione.

Censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado:

Il Tribunale ha confuso due piani distinti: (a) il divieto di sostituirsi nel merito della valutazione tecnica; (b) la tipologia di rimedi esperibili a fronte di vizi procedurali.

Il Giudice ha erroneamente dedotto dal primo piano una limitazione inesistente al secondo, ritenendo che in presenza di discrezionalità tecnica il giudice ordinario possa erogare esclusivamente la tutela risarcitoria.

Violazioni di legge denunciate e loro rilevanza:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 63, commi 1 e 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: la norma stabilisce che *"Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati."*



La più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha sancito, in termini generali e non restrittivi, che nelle procedure selettive del pubblico impiego privatizzato il giudice ordinario *"può adottare tutti i provvedimenti di accertamento, condanna o costitutivi previsti dall'art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001"* (Cfr Cass. Civ. SSUU ordinanza-24-03-2026-n-6970: [all.n.7](#))

Le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che *"proprio nell'ottica della vincolatività della scelta ... viene ad essere rinvigorito il regime di tutela somministrato dal comma 2 dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, che consente al giudice del lavoro di adottare 'tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati'. A fronte di una procedura selettiva che si svolge in base a parametri obiettivi e, quindi, suscettibili di controllo, ... il venir meno della fiduciarietà ... potrà, infatti, rendere più incisivo l'intervento giudiziale nel caso di vizi della procedura, semmai attingendo anche a rimedi che non siano soltanto di tipo risarcitorio."*

Violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.: il datore di lavoro pubblico è tenuto al rispetto dei principi di correttezza e buona fede, quale precipitato privatistico dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.;

Rilevanza: se il Tribunale avesse correttamente applicato l'art. 63, comma 2, avrebbe dovuto esaminare e accogliere almeno le domande subordinate di annullamento degli atti e rinnovazione della procedura, adottando i provvedimenti costitutivi necessari a ripristinare la legalità.



La sentenza impugnata muove da un presupposto giuridicamente erroneo, e cioè che, in presenza di valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione, il giudice ordinario non possa adottare rimedi conformativi, ripristinatori o costitutivi.

Tale impostazione contrasta con il dato normativo dell'art. 63, comma 2, d.lgs. 165/2001, secondo cui: "Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati."

Nel pubblico impiego contrattualizzato, le controversie relative al rapporto di lavoro e alle procedure che non integrano procedure concorsuali in senso stretto — quali quella oggetto del presente giudizio, come già accertato dalla sentenza TAR Lazio n. 12873/2023 — appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, il quale assicura tutela piena anche mediante disapplicazione degli atti presupposti illegittimi.

La distinzione che il Tribunale avrebbe dovuto operare non è quella tra "sindacato consentito" e "sindacato precluso", ma quella tra:

(a) il controllo sul merito tecnico delle valutazioni discrezionali, che rimane precluso al giudice ordinario, il quale non può sostituirsi alla Commissione nella formulazione dei giudizi comparativi;



(b) i poteri rimediali, che sono invece pieni e comprensivi di provvedimenti accertativi, costitutivi e di condanna, ivi incluso l'ordine di rinnovazione della procedura, nei casi in cui siano accertati vizi formali, procedurali o di motivazione che non implicino rivalutazione nel merito.

In questo senso si è espressa la più recente e autorevole giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Con Ordinanza n. 6970 del 24.3.2026, le Sezioni Unite hanno chiarito, sia pure con riferimento al conferimento di incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa (ma con principio di portata generale), che il giudice ordinario, a fronte di procedure selettive che si svolgono in base a parametri obiettivi e suscettibili di controllo, può adottare rimedi "che non siano soltanto di tipo risarcitorio", potendo l'intervento giudiziale essere più incisivo proprio in ragione della vincolatività dei criteri predeterminati.

Analogamente, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10045/2025, ha precisato che *"nel pubblico impiego contrattualizzato, l'omessa valutazione di tutti gli aspiranti, in violazione della lex specialis stabilita dal bando e dei principi di correttezza e buona fede nonché di buon andamento dell'amministrazione, comporta la pronuncia di illegittimità della procedura selettiva svolta e della scelta così effettuata e l'eventuale ordine di rinnovazione della stessa, in virtù dei poteri di accertamento, costitutivi e di condanna, attribuiti al giudice ex art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001"*¹.

¹ cfr. Cass. n. 268/2019, citata in Trib. Roma n. 10045/2025



Risulta quindi erronea la prospettiva adottata dal Tribunale di Bari, che ha interpretato i propri poteri in modo restrittivo, quale mero sindacato di legittimità sulla non manifesta irragionevolezza delle valutazioni tecniche, senza considerare che i vizi denunciati dall'appellante — omessa predeterminazione dei criteri, difetto di motivazione, valutazione di titoli non ammissibili — sono vizi formali e procedurali che non implicherebbero alcuna rivalutazione nel merito, ma solo la rinnovazione della procedura con le dovute correzioni.

A fronte di tali vizi, una volta radicata la giurisdizione ordinaria, non è consentito svuotare la tutela dei diritti soggettivi dell'appellante mediante una lettura riduttiva dei poteri decisorii del giudice, come quella operata nella sentenza impugnata.

Pertanto, la Corte è chiamata ad esercitare i poteri rimediali di cui all'art. 63, comma 2, d.lgs. 165/2001, adottando, in via principale, il provvedimento idoneo a ripristinare la posizione dell'appellante, ovvero, in subordine, disponendo la rinnovazione delle operazioni valutative.

**TERZO MOTIVO OMESSA PRONUNCIA E VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS IN
RELAZIONE ALLA VALUTAZIONE DI TITOLI E PUBBLICAZIONI SUCCESSIVI AL
TERMINE UTILE DEL BANDO; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/1990 E DEI PRINCIPI
DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E PAR CONDICIO**



Capo della decisione impugnato: Omessa pronuncia sulla censura relativa alla valutazione di pubblicazioni edite dopo la scadenza del bando e sul difetto di motivazione dei punteggi numerici.

Censure alla ricostruzione dei fatti: Il Tribunale ha del tutto omesso di esaminare la censura specifica — contenuta già nel ricorso al TAR, riproposta nel ricorso riassuntivo e ribadita nelle note conclusionali — concernente la valutazione di pubblicazioni edite nell'aprile 2021 in favore del Dott. Spighi, vale a dire oltre quattro mesi dopo la data di chiusura del bando (1° gennaio 2021). Si tratta di un vizio di legittimità formale, che non attiene alla discrezionalità tecnica ma alla semplice verifica della data di pubblicazione rispetto alla lex specialis del bando.

Il Giudice ha altresì omesso di esaminare la censura relativa al difetto di motivazione dei punteggi numerici attribuiti dalla Commissione, che non ha né predeterminato sub-criteri di valutazione nel verbale n. 1 né espresso, nei verbali successivi, le ragioni del percorso logico seguito

Violazioni di legge denunciate e loro rilevanza:

Violazione dell'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia su censura specifica e decisiva;

Violazione dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241: obbligo di motivazione dell'azione amministrativa anche nelle procedure selettive del pubblico impiego privatizzato;



Violazione della lex specialis del bando n. 23375/2021, art. 6: i titoli valutabili sono quelli prodotti entro la data di scadenza utile; la valutazione di pubblicazioni successive integra una violazione dei criteri di ammissione stabiliti dal bando stesso;

Rilevanza: la censura relativa ai titoli post-scadenza — se accolta — potrebbe incidere direttamente sui punteggi del Dott.Spighi (due pubblicazioni dell'aprile 2021, rilevanti ai fini della voce D), con conseguente possibilità di ricalcolo della graduatoria o, quanto meno, di rinnovazione della valutazione dei soli titoli legittimamente computabili;

Precedente analogo: identica censura è stata accolta dal Tribunale di Velletri, nella procedura INFN n. 23376/2021 (bando analogo, stesso anno), con annullamento della graduatoria e ordine di rinnovazione della procedura ([all.n.8](#)).

La sentenza impugnata è altresì erronea nella parte in cui non ha esaminato la specifica censura — ritualmente proposta e mai abbandonata dall'appellante — concernente l'illegittima attribuzione di punteggio per pubblicazioni edite successivamente al termine utile del bando, fissato all'art. 6 della lex specialis nella data del 1.1.2021, con riguardo alla posizione del candidato Roberto Spighi.

In particolare, l'appellante aveva allegato e documentato che talune pubblicazioni attribuite al candidato Dott. Roberto Spighi ai fini della valutazione risultano edite nel mese di aprile 2021, ossia



successivamente al termine utile del bando, e che, nondimeno, la Commissione esaminatrice ne ha tenuto conto nella determinazione del punteggio complessivo, in violazione della *lex specialis*.

Il fondamento normativo della censura è chiaro: l'art. 9, comma 6, del D.P.R. 15 novembre 2011, n. 224 stabilisce espressamente che "In ogni caso sono valutati soltanto i titoli posseduti e materialmente prodotti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva". Analogamente, il bando INFN n. 23375/2021 (art. 6) fissava il termine utile alla data del 1.1.2021, con conseguente inammissibilità di qualsiasi titolo o pubblicazione successiva a tale data.

Si tratta di questione che non involge alcun sindacato sostitutivo sulla discrezionalità tecnica della Commissione, bensì una mera verifica oggettiva di conformità della valutazione alla *lex specialis*: se un titolo o una pubblicazione è successiva al termine fissato dal bando, essa non può essere utilmente valutata. La data di edizione di una pubblicazione costituisce un dato documentale e cronologico oggettivo, verificabile senza alcun apprezzamento discrezionale.

La giurisprudenza ha chiaramente affermato questo principio: la commissione giudicatrice è vincolata dal testo del bando così come pubblicato e non può discostarsene; la funzione essenziale del bando consiste nell'informare gli interessati in merito alla natura dei requisiti necessari e ai termini utili di



presentazione, e di conseguenza adottando criteri di valutazione la commissione deve conformarsi rigorosamente al tenore letterale del bando.

Ogni difformità integra una violazione della par condicio tra i concorrenti e del principio di autovincolo dell'amministrazione.

Pertanto, la relativa censura non poteva essere assorbita né elusa con il generico richiamo ai limiti del sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali, attenendo invece a un presupposto documentale e cronologico esterno alla discrezionalità valutativa.

L'omesso esame di tale motivo ha inciso in modo decisivo sull'esito del giudizio, atteso che la differenza tra il 47° e il 51° posto della graduatoria definitiva è pari a soli 2 punti, sì che l'espunzione di titoli non valutabili ovvero la rinnovazione della valutazione comparativa potrebbe determinare il collocamento dell'appellante in posizione utile.

Sotto tale profilo, la motivazione della sentenza impugnata è inoltre viziata per violazione dell'art. 3 l. 241/1990, non essendo stata scrutinata una doglianza specifica, decisiva e documentalmente verificabile.

**QUARTO MOTIVO DI APPELLO DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEI PUNTEGGI
NUMERICI E MANCATA PREDETERMINAZIONE DEI SOTTO-CRITERI VALUTATIVI**



NEI VERBALI DELLA COMMISSIONE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 L. 241/1990 E 12

D.P.R. 487/1994

Capo della decisione impugnato: La parte della motivazione in cui si è ritenuta sufficiente ai fini della determinazione il richiamo a criteri di valutazione aspecifici.

Censure alla ricostruzione dei fatti: La ricostruzione non considera che si tratta di criteri ben misurabili con il richiamo all'impact factor delle pubblicazioni, alla collocazione nell'ordine degli estensori delle stesse e alla rilevanza economica ed al ruolo rivestito nella gestione di progetti di ricerca. Non considera inoltre che la procedura attiene ad un Istituto di ricerca di rilevanza internazionale in cui l'attribuzione di voti numerici senza criterio svischia la selezione e ne pregiudica il risultato qualitativo.

Violazioni di legge denunciate e loro rilevanza: Violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 12 d.p.r. 487/1994, violazione degli artt. 1175 1336 e 1375 cc. Una corretta e completa valutazione dell'operato della commissione pur nel rispetto dei criteri codificati sul limite di sindacato sulla cd discrezionalità tecnica (che non può essere svalutata fino a considerarsi mero arbitrio) avrebbe consentito al Tribunale di pervenire a conclusioni diverse e tali da consentire all'odierno appellante il conseguimento del "bene della vita" richiesto.



La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini della legittimità della procedura, che la Commissione avesse adottato criteri di massima nel verbale n. 1, senza considerare che tali criteri erano privi di qualsiasi specificazione operativa quanto ai sotto-criteri applicativi e alla griglia di punteggi riferita a ciascuna categoria di titoli.

In punto di diritto, è orientamento consolidato che la motivazione numerica di per sé è astrattamente ammissibile solo quando il bando di concorso o il verbale della commissione abbiano previamente e puntualmente prefissato criteri sufficientemente dettagliati, con l'individuazione del punteggio minimo e massimo attribuibile per ciascuna categoria e sub-categoria di titoli.

In difetto di tale preventiva specificazione, la motivazione numerica rimane priva di ancoraggio e non consente di verificare a posteriori l'iter logico seguito dalla Commissione nella valutazione comparativa.

Nel caso di specie, come emerge dai verbali nn. 1–11 della Commissione, e in particolare dal verbale n. 1 e dal relativo allegato, i criteri adottati sono stati descritti in modo generico, con mero richiamo alle previsioni del bando, senza specificazione di una griglia numerica operativa riferita alle varie categorie di titoli. Ne consegue che i punteggi numerici attribuiti nei verbali successivi non sono verificabili né controllabili, in quanto non riconducibili a sub-criteri previamente fissati.



Tale carenza assume rilievo ancor più grave in una procedura nella quale lo scarto finale tra i candidati è di soli 2 punti e nella quale la motivazione numerica, pur astrattamente ammissibile, deve comunque potersi ricondurre a criteri previamente individuati e verificabili. Dall'impossibilità di ripercorrere l'iter logico seguito dalla Commissione nell'espressione dei giudizi e dagli eventuali errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili derivano l'illegittimità degli atti impugnati e la necessità della riedizione della procedura.

In senso conforme, il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 526/2025 dell'8.4.2025, pronunciandosi su censure analoghe relative alla procedura selettiva INFN n. 23376/2021 (analoga e coeva a quella qui impugnata), ha accolto i motivi di ricorso concernenti il difetto di predeterminazione dei sotto-criteri e la carenza motivazionale, ordinando la rinnovazione della procedura valutativa previa nomina di CTU (**all.n.7**).

QUINTO MOTIVO VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 92, COMMA 2, C.P.C., COME MODIFICATO DALL'ART. 13, COMMA 1, D.L. N. 132/2014, CONV. IN L. N. 162/2014, E COME INTEGRATO DALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 77 DEL 19 APRILE 2018

Capo della decisione impugnato: Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'INFN, liquidate in € 3.000,00 oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA.



Violazioni di legge denunciate: Violazione e falsa applicazione dell'**art. 92, comma 2, c.p.c.**, come modificato dall'art. 13, comma 1, D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, e come integrato dalla **sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018**, nella parte in cui non ha disposto la compensazione delle spese di lite nonostante la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, riconducibili alla natura obiettivamente controversa e alla particolare complessità tecnico-giuridica della questione trattata.

Violazione dell'**art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.** per motivazione apparente o meramente assertiva sulla statuizione delle spese.

1. La statuizione sulle spese e la sua motivazione.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari ha condannato l'odierno appellante al pagamento delle spese processuali, liquidandole in € 3.000,00 oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA, motivando tale statuizione unicamente con il riferimento al criterio della soccombenza e alla valutazione del valore della causa come "indeterminabile" e di "complessità bassa".

Tale statuizione è censurabile sia in caso di accoglimento dei motivi precedenti — nel qual caso la soccombenza si inverte — sia **in via autonoma e indipendente**, nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse di confermare la decisione di merito. In tale evenienza, si chiede alla Corte adita di riformare



comunque la statuizione sulle spese, disponendo la loro **compensazione integrale** tra le parti, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il quadro normativo di riferimento.

L'art. 92, comma 2, c.p.c. — nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 69/2009 e dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 77/2018 — consente al giudice di compensare le spese, parzialmente o per intero, non soltanto nelle ipotesi di soccombenza reciproca e di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ma anche in presenza di "**altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni**", che devono essere esplicitamente indicate nella motivazione

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva tale ultima clausola, affermando che:

"Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate" .



La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le "gravi ed eccezionali ragioni" costituiscono una **norma elastica**, quale clausola generale che deve essere specificata in via interpretativa dal giudice con riferimento a **specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa**, e che tra tali ragioni rientra in particolare "l'obiettiva incertezza sul diritto controverso".

3. Le ragioni che imponevano la compensazione nel caso di specie.

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha motivato la condanna alle spese con il solo richiamo alla soccombenza del ricorrente e a una valutazione di "complessità bassa" della controversia, omettendo di considerare una serie di circostanze che — singolarmente e a maggior ragione congiuntamente — integravano quelle "gravi ed eccezionali ragioni" che la norma e la giurisprudenza della Corte Costituzionale impongono di valutare:

(a) La natura obiettivamente controversa e non pacifica della questione giuridica.

La controversia ha investito questioni di diritto tutt'altro che pacifiche, concernenti i limiti del sindacato del giudice del lavoro sulle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione esaminatrice nelle procedure selettive del pubblico impiego privatizzato, e i rimedi esperibili a fronte di vizi procedurali. Si tratta di materia in evoluzione, nella quale la stessa Suprema Corte a Sezioni



Unite ha di recente avvertito l'esigenza di fissare principi chiarificatori, sancendo un'interpretazione **non restrittiva** dei poteri del giudice ordinario ex art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

Prima di tali pronunce, la questione era caratterizzata da **contrasti giurisprudenziali significativi**, come dimostrato dall'esistenza di pronunce di merito di segno opposto riguardanti la medesima procedura selettiva INFN n. 23375/2021: da un lato il Tribunale di Bari (con la sentenza qui impugnata), dall'altro il **Tribunale di Velletri**, che — in fattispecie identica relativa alla procedura INFN n. 23376/2021, svoltasi nel medesimo anno e con disciplinare sostanzialmente analogo — ha accolto il ricorso, ha annullato la graduatoria e ha ordinato la rinnovazione della procedura. L'esistenza di tali pronunce contrastanti sulla medesima procedura selettiva dell'medesimo ente nello stesso anno è di per sé sufficiente a dimostrare che la questione era obiettivamente incerta e non manifestamente infondata.

(b) La complessità tecnico-scientifica della materia.

La valutazione dei titoli oggetto di contestazione richiedeva un apprezzamento tecnico-scientifico di elevata specializzazione, afferente a criteri bibliometrici (impact factor, citazioni, primo autorato), alla ricostruzione del valore comparativo di attività di coordinamento di strutture di ricerca di rilevanza internazionale, e alla verifica temporale dell'ammissibilità dei titoli rispetto alla data di scadenza del bando. Tutte circostanze che la stessa difesa dell'odierno appellante aveva documentato



con analisi dettagliata e che avevano indotto lo stesso ricorrente a richiedere la nomina di un CTU, proprio in ragione della necessità di un accertamento tecnico. Il Tribunale di Velletri ha ritenuto tale accertamento necessario e lo ha effettuato, giungendo a conclusioni favorevoli al ricorrente. La qualificazione della causa come di "complessità bassa" appare pertanto manifestamente incongrua e si pone in palese contrasto con la natura della controversia.

(c) La non temerarietà della condotta processuale del ricorrente.

L'odierno appellante ha introdotto la domanda dopo aver effettuato un puntuale accesso agli atti (verbale del 13 ottobre 2022), dopo aver acquisito copia integrale dei verbali della Commissione e dei curricula comparativi, dopo aver documentato analiticamente le incongruenze valutative e dopo aver preventivamente percorso, in buona fede, la strada del ricorso al TAR Lazio, dal quale è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione con compensazione delle spese. La stessa sentenza del TAR Lazio, nell'operare tale compensazione, ha riconosciuto che il ricorso era fondato su ragioni giuridiche non manifestamente pretestuose, ravvisando "giustificati motivi, in ragione della natura della controversia e dell'esito del giudizio". Non si comprende, quindi, per quale ragione la condotta processuale dell'appellante — identica nella sostanza — dovesse essere penalizzata con la condanna alle spese in sede ordinaria, quando essa era stata ritenuta degna di compensazione in sede amministrativa.



(d) La rilevanza ordinamentale generale della questione.

La procedura selettiva n. 23375/2021 ha coinvolto un numero elevato di candidati e ha dato origine a plurimi giudizi paralleli innanzi a diversi Tribunali del lavoro su tutto il territorio nazionale. La questione relativa all'ampiezza del sindacato del giudice ordinario sulle procedure selettive interne degli enti di ricerca pubblici e ai rimedi esperibili non è di interesse meramente individuale, ma riveste carattere sistematico e rilevanza ordinamentale, come dimostrato dal fatto che ha richiesto l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.

La condanna alle spese a carico del ricorrente produce un effetto deterrente rispetto all'esercizio del diritto di azione in tutela di posizioni soggettive fondate su ragioni giuridiche ragionevoli, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24 Cost.

4. Il vizio di motivazione della sentenza impugnata sulla statuizione delle spese.

La sentenza impugnata ha liquidato la questione delle spese con un richiamo del tutto generico e immotivato alla soccombenza del ricorrente e alla "complessità bassa" della causa, senza procedere ad alcuna valutazione delle specifiche circostanze sopra descritte, né dare conto delle ragioni per le quali nel caso concreto dovesse essere esclusa la compensazione nonostante l'obiettivo controvertibilità della questione. Tale motivazione — puramente assertiva e non correlata alle



specificità della fattispecie — è assimilabile alla motivazione apparente, che costituisce vizio autonomo sanzionabile ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c..

5. La rilevanza del motivo ai fini della decisione.

Anche nella denegata ipotesi in cui la Corte adita non ritenesse di accogliere i motivi di merito e confermasse il rigetto del ricorso, la statuizione sulle spese rimane autonomamente censurabile e la sua riforma è rilevante sotto il profilo economico, atteso che la condanna a € 3.000,00 oltre accessori, sommata alle spese del presente grado e alle spese del grado innanzi al TAR Lazio, determina un onere economico complessivo significativo a carico di un lavoratore dipendente che ha agito in tutela di un diritto soggettivo fondato su ragioni giuridiche serie e documentate.

ISTANZE ISTRUTTORIE

L'appellante chiede che la Corte voglia:

Nomina di CTU (preferibilmente un esperto in bibliometria e valutazione della produzione scientifica in fisica nucleare o nelle discipline affini), con i seguenti quesiti:

1. Accerti il CTU se, sulla base del verbale n. 1 e degli ulteriori atti della Commissione, risultino previamente determinati criteri analitici e sotto-criteri sufficientemente specifici per l'attribuzione dei



punteggi nelle singole voci della griglia (A, B, C, D) e se la motivazione numerica adottata sia riconducibile a tali criteri;

2. Accerti il CTU la data effettiva di pubblicazione/editazione delle pubblicazioni contestate attribuite al candidato Dott. Roberto Spighi e verifichi se le stesse siano da considerarsi anteriori o successive al termine utile del bando (1.1.2021);

3. Verifichi il CTU quali punteggi debbano essere ricalcolati in caso di esclusione dei titoli/pubblicazioni tardive o di rilevata illegittimità dei criteri applicati, e determini la graduatoria ricalcolata;

4. Accerti il CTU se, all'esito del ricalcolo, il Dott. Mario Nicola Mazziotta debba essere collocato in posizione utile rispetto alla graduatoria impugnata, e con quale punteggio;

5. In via ulteriormente subordinata, quantifichi il CTU il danno da perdita di chance subito dal Dott. Mario Nicola Mazziotta, avuto riguardo alla differenza minima di punteggio (2 punti) e alla concreta probabilità di conseguimento della progressione giuridica ed economica con decorrenza 1.1.2021.

Confermare tutte le prove documentali già prodotte in primo grado, ai sensi dell'art. 434 c.p.c..

CONCLUSIONI

P.Q.M.



Voglia la Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, **previa fissazione con decreto dell'udienza e con espressa richiesta di notifica per pubblici proclami a tutti i resistenti di primo grado non costituiti ex art.150 e sgg cpc**, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari Giudice del Lavoro n. 2679/2026, pubblicata il 9.6.2026 e notificata il 12.6.2026 (R.G. 14362/2023) ed in accoglimento dei motivi sopra epigrafati:

IN VIA PRINCIPALE:

-accertare e dichiarare l'illegittimità della graduatoria definitiva INFN relativa alla procedura selettiva n. 23375/2021, approvata con Delibera del Consiglio Direttivo INFN n. 16417 del 27.9.2022, per i motivi dedotti in atti, e, per l'effetto, accertare il diritto del Dott. Mario Nicola Mazziotta al corretto collocamento in posizione utile (50° o migliore), con ogni conseguenza giuridica ed economica in termini di inquadramento nel profilo di Dirigente di Ricerca di I livello e di corresponsione delle differenze retributive dalla data del 1.1.2021, anche ai sensi dell'art. 63, comma 2, d.lgs. 165/2001;

IN VIA SUBORDINATA:

-dichiarare l'illegittimità degli atti valutativi impugnati, disapplicare la graduatoria definitiva e gli atti presupposti nella parte di interesse, e ordinare all'INFN la rinnovazione delle operazioni valutative, previa corretta predeterminazione dei criteri analitici e dei sotto-criteri, e previa esclusione dei titoli e delle pubblicazioni non valutabili in quanto successivi al termine utile del 1.1.2021;



IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:

-disporre CTU ed esibizione documentale come sopra richieste e, all'esito, adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna ai sensi dell'art. 63, comma 2, d.lgs. 165/2001;

IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE:

-condannare l'INFN al risarcimento del danno da perdita di chance subito dal Dott. Mario Nicola Mazziotta, da quantificarsi in corso di causa o da liquidarsi anche in via equitativa, avuto riguardo alla probabilità concreta di conseguimento della progressione di carriera;

IN OGNI CASO:

-riformare la statuizione sulle spese di primo grado, con condanna dell'INFN alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado; ovvero, in via subordinata, compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per gravi ed eccezionali ragioni come sopra illustrate; con vittoria di spese e compensi del presente grado di appello in caso di accoglimento.

Dichiarazione di valore: Valore della controversia indeterminato. Contributo unificato dovuto € 388,50



DOCUMENTI ALLEGATI

- 1) [Sentenza Tribunale di Bari n. 2679/2026 \(impugnata\)](#)
 - 2) [Notifica ex 335 cpc della sentenza](#)
 - 3) [Sentenza TAR Lazio n. 12873/2023 \(difetto di giurisdizione\)](#)
 - 4) [Ricorso introduttivo in riassunzione del 20.12.2023](#)
 - 5) [Note conclusive dell'11.6.2025](#)
 - 6) [Note conclusive del 29.5.2026](#)
 - 7) [Ordinanza Cass. S.U. n. 6970/24.3.2026](#)
 - 8) [Sentenza Tribunale di Velletri n. 526/2025 dell'8.4.2025](#)
- Fascicolo di primo grado.

Foggia Bari lì 09 07 2026

Avv.Nicola Zingrillo

